



SENTENZA n. 276/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA
CAMPANIA

composta dai seguenti magistrati:

Michele ORICCHIO

Presidente

Eugenio MUSUMECI

Consigliere

Marzia de FALCO

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **73848** R.G. promosso dalla Procura Regionale nei confronti di Coppola Alberto (c.f. CPPLRT52E08C561V), nato a Cesa (CE) il 8.05.1952 e residente in Napoli, alla via Ferdinando Russo n. 28, rapp.to e difeso dall'avv. Fabrizio Perla presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Aversa alla via Roma 34 con PEC fabrizio.perla@avvocatismcv.it

LETTO l'atto di citazione depositato in data 20.02.2023;
VISTO il decreto n. 9/2023, depositato il 8.11.2023, con cui la Sezione ha accertato il perfezionamento del rito abbreviato per avvenuto pagamento di quanto disposto con precedente provvedimento n.5/2023 ai sensi dell'art.130 c.g.c.;

UDITI, nell'odierna udienza, con l'assistenza del Segretario dott. Franceso Fiordoro, il relatore, l'avv. Perla per il

convenuto e il rappresentante del P.M. nella persona del V.P.G. Gianluca Braghò;

FATTO e DIRITTO

Con atto di citazione, del 20.02.2023, la Procura contabile evocava in giudizio Coppola Alberto, nella qualità di ricercatore confermato presso l'Università "Federico II" di Napoli per quivi sentirlo condannare al pagamento in favore del predetto ente della somma di €.114.766,27 per avere questi esercitato attività libero-professionale non autorizzata. Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio il convenuto che pur contestando l'avverso dedotto, chiedeva ed otteneva l'ammissione al rito abbreviato di cui all'art.130 c.g.c.

Con decreto di questa Sezione n.9/2023 veniva accertato il perfezionamento della procedura speciale prescelta, avvenuto attraverso il versamento della somma dovuta, come determinata nel precedente decreto n.5/2023.

Conseguentemente con il richiamato provvedimento n.9/2023 veniva dichiarata la chiusura del rito abbreviato, rinviando alla definizione del merito per le sole spese processuali.

Ritiene la Sezione che l'accertato, effettivo pagamento di quanto dovuto, debba necessariamente comportare la cancellazione della causa di merito dal ruolo, non essendovi più alcun interesse alla sua prosecuzione in quanto definita con procedura speciale.

2. Alla suddetta pronuncia deve, tuttavia, conseguire anche in applicazione del principio della soccombenza virtuale, la condanna dell'odierno convenuto alle spese di giudizio, come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per la Campania, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla citazione in epigrafe, così decide:

1. Dispone la cancellazione della causa dal ruolo per intervenuta definizione della stessa con procedura abbreviata;
2. Condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di giudizio (abbreviato e merito) liquidate con separata notula. Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza. Così deciso a Napoli, all'esito della camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2023.

IL PRESIDENTE est.

Michele Oricchio
(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 22/05/2024

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

(Maurizio Lanzilli)
(firma digitale)